

**INDICE**

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
2	TERMINI E DEFINIZIONI .....	2
3	CONDIZIONI GENERALI .....	2
3.1	FASI DI CERTIFICAZIONE.....	2
3.2	PERIODICITA' DELLE VERIFICHE .....	3
3.3	OBBLIGHI DEL FABBRICANTE .....	3
3.3.1	Accettazione delle condizioni.....	3
3.3.2	Accesso al sito .....	3
3.3.3	Presenza di osservatori di Enti di Controllo / Accreditamento .....	3
3.3.4	Comunicazioni a ITALCERT .....	3
4	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE .....	4
4.1	CONDIZIONI GENERALI.....	4
4.2	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE .....	4
4.3	ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E AUDIT STAGE 1 .....	4
4.4	AUDIT DI CERTIFICAZIONE STAGE 2.....	5
4.5	EMMISSIONE DEL CERTIFICATO .....	5
4.6	CONDIZIONI DI VALIDITA' DEL CERTIFICATO.....	5
4.7	MODIFICHE AL CERTIFICATO.....	5
4.8	MODIFICHE AL SISTEMA QUALITA' APPROVATO.....	5
5	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE .....	6
5.1	AUDIT DI SORVEGLIANZA.....	6
5.2	AUDIT DI RINNOVO .....	6
6	MARCATURA .....	6
6.1	MARCATURA IN AMBITO T-PED .....	6
6.2	MARCATURA IN ALTRI AMBITI.....	6
7	SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO.....	6
8	MODALITA' INVIO E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE .....	7
9	CONDIZIONI ECONOMICHE .....	7
10	RISERVATEZZA.....	7
11	DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016 .....	7
12	RICORSI .....	7
13	RECLAMI .....	8
14	ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO .....	8

Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato	Data
13	Correzione refuso al § 3.2	F. Banfi	R. Cusolito	Gen 2024
12	Revisione per aggiornamento secondo ADR 2023 Altre modifiche generalizzate	F. Banfi	R. Cusolito	Lug 2023

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per l'approvazione e il controllo delle attività di sorveglianza del sistema di ispezione interno attivato dal Fabbricante sulle attrezzature a pressione trasportabili.

In particolare le attrezzature oggetto del presente regolamento possono essere:

- Attrezzature rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/35/UE (Recipienti a Pressione Trasportabili, in seguito denominata "Direttiva TPED")
- Altre attrezzature a pressione, non rientranti nelle casistiche di cui sopra, per le quali ITALCERT ha ricevuto specifica autorizzazione dalle autorità competenti a svolgere la propria attività di tipo ispettivo. Rientrano in questo caso, a titolo di esempio, le attività svolte per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative.

Le modalità esecutive adottate da ITALCERT sono state definite tenendo conto delle pertinenti disposizioni stabilite nell'ADR/ADN/RID (secondo il caso che ricorre) nella edizione in vigore.

In generale ITALCERT non ricorre al subappalto per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Regolamento; nel caso, verrà sempre comunicato il nominativo della società subappaltata con richiesta preventiva di approvazione della stessa.

I paragrafi modificati rispetto alla revisione precedente del documento sono identificati con una barra laterale destra.

## 2 TERMINI E DEFINIZIONI

Agli effetti di questo Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

**Fabbricante:** termine usato per indicare in senso generale il soggetto titolare del servizio interno di ispezione. Può essere il soggetto che produce un'attrezzatura TPED o anche il soggetto che effettua le verifiche periodiche su un'attrezzatura in pressione trasportabile.

**Stabilimento:** sito in cui il Fabbricante effettua le attività oggetto del Servizio Interno di Ispezione.

**Codice:** ADR oppure ADN secondo il caso che ricorre

**Servizio di Ispezione interno (indicato anche come "SI"):** Insieme di procedure, prassi e registrazioni debitamente documentate che assicurano la realizzazione di prodotti conformi al tipo approvato e al codice che garantisca un adeguato grado di rintracciabilità delle attività svolte.

**Audit:** esame sistematico e documentato per esaminare la conformità del servizio di ispezione del Fabbricante ai requisiti di riferimento.

**Requisiti di riferimento:** elementi su cui viene basata la valutazione di conformità del servizio di ispezione interno. I requisiti di riferimento per il sistema qualità di assicurazione del servizio di ispezione sono quelli definiti nei paragrafi pertinenti della norma internazionale UNI EN ISO 9001 nella revisione corrente.

## 3 CONDIZIONI GENERALI

### 3.1 FASI DI CERTIFICAZIONE

L'approvazione e monitoraggio del sistema di ispezione interno prevede le seguenti fasi generali:

- Presentazione a ITALCERT da parte del Fabbricante della domanda di certificazione corredata della documentazione richiesta;
- Preliminare valutazione della documentazione presentata;
- Audit di stage 1 presso la sede principale del Fabbricante per esaminare in modo completo la documentazione di sistema, il livello di preparazione del Fabbricante per ricevere la verifica di approvazione del sistema di ispezione e per stabilire il piano di audit successivo;
- Audit di stage 2 per la verifica completa del sistema di ispezione interno, presso tutti gli stabilimenti del fabbricante esegue le attività che rientrano nel campo di applicazione del SI.
- Emissione, ad esito positivo, del certificato di approvazione del sistema interno di ispezione, con durata triennale.
- Effettuazione su base periodica di audit di verifica e mantenimento della certificazione presso tutti gli stabilimenti del fabbricante.

Non è possibile applicare un criterio di campionamento tra i vari stabilimenti.

### **3.2 PERIODICITA' DELLE VERIFICHE**

Le verifiche di sorveglianza per il mantenimento della certificazione devono essere svolte con una periodicità minima di 6 mesi a partire dalla data di emissione della prima certificazione.<sup>i</sup>

Il rinnovo richiede sempre l'esecuzione di un audit, che fa seguito alla quinta verifica di sorveglianza.

In casi eccezionali è possibile modificare lo scopo della quinta sorveglianza in una verifica di rinnovo. A puro titolo di esempio ciò può avvenire in caso di opportunità di effettuare in modo contestuale una modifica del certificato per adeguamento normativo con il rinnovo. In questo caso il certificato rinnovato avrà durata pari a 3 anni dalla data di riemissione del certificato.

In casi particolari, come ad esempio la necessità di risolvere gravi non conformità, estensioni, aggiornamenti normativi, è possibile anche l'esecuzione di audit non programmati ("straordinari") e con estensione ridotta rispetto ad una normale verifica programmata. Tali verifiche non sono sostitutive di quelle programmate (5 nel periodo di validità del certificato).

### **3.3 OBBLIGHI DEL FABBRICANTE**

#### **3.3.1 Accettazione delle condizioni**

Il Fabbricante, nella presentazione della domanda e della offerta redatta da ITALCERT accetta le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

#### **3.3.2 Accesso al sito**

Il Fabbricante deve consentire il libero accesso agli ispettori di ITALCERT sul luogo di fabbricazione o di immagazzinamento per consentire agli stessi di espletare le attività previste e necessarie per raccogliere sufficienti informazioni ed evidenze oggettive circa la conformità del servizio interno di ispezione.

Il Fabbricante, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire agli ispettori di ITALCERT le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, e assicura l'adozione di tutte le precauzioni possibili per la protezione della salute degli ispettori.

#### **3.3.3 Presenza di osservatori di Enti di Controllo / Accredimento**

Il Fabbricante si impegna a consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accredimento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento al personale di ITALCERT.

In base alle regole di accreditamento a cui ITALCERT deve sottostare, l'ente di accreditamento, ACCREDIA, può svolgere verifiche non annunciate (dette anche "senza preavviso"); tali verifiche possono essere effettuate anche in accompagnamento presso le organizzazioni certificate in base alla programmazione di ITALCERT.

In questi casi la decisione di ACCREDIA di svolgere tali audit senza preavviso non è sindacabile e pertanto l'organizzazione certificata non può impedire l'accesso al personale di ACCREDIA che si presenti presso la loro sede per questo scopo. L'eventuale impedimento all'accesso per gli ispettori di Accredia determina la sospensione della certificazione in vigore o l'impossibilità di concludere il procedimento di certificazione in atto.

#### **3.3.4 Comunicazioni a ITALCERT**

Il Fabbricante si impegna a comunicare prontamente a ITALCERT ogni modifica strutturale e organizzativa che abbia un impatto significativo sul sistema IS approvato. Ciò include a titolo di esempio: spostamento di sede operativa, cambio nelle figure tecniche di riferimento.

Inoltre se una bombola, durante un controllo periodico, fallisce la prova di pressione a causa di un'esplosione o di una perdita o se viene rilevato un difetto grave in una prova non distruttiva (PND), l'organizzazione certificata IS deve immediatamente notificare l'evento ad ITALCERT ed al proprietario della bombola. L'organizzazione certificata IS, inoltre, deve accertarsi, in collaborazione con il proprietario della bombola, che l'evento sia adeguatamente indagato e che sia preparato un rapporto sulla causa del fallimento ove sia indicato, in particolare, se altre bombole (per. es. dello stesso tipo o gruppo) ne sono affette. Il rapporto, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione certificata IS, deve essere trasmesso per conoscenza ad ITALCERT. ITALCERT, valutati i contenuti del rapporto, si riserva il diritto di trasmetterlo all'Autorità Competente.

<sup>i</sup> A titolo di esempio se il certificato venisse rilasciato il 15/03/2023 la prima sorveglianza deve essere svolta entro il 15/09/2023, la seconda entro il 15/03/2024 e così via.

## **4 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE**

### **4.1 CONDIZIONI GENERALI**

Il Fabbricante, per attivare l'iter certificativo con ITALCERT, deve inviare una prima richiesta di offerta di certificazione contenente almeno i seguenti dati:

- nome e indirizzo del richiedente;
- indirizzo degli stabilimenti ove è prodotta l'attrezzatura, incluso quello di eventuali outsourcer, se presenti, coinvolti nei processi del SI;
- tipo e descrizione dell'attrezzatura di cui è richiesta la certificazione  $\pi$ , allegando un disegno;
- Indicazione del personale coinvolto nel SI.<sup>ii</sup>
- nome e qualifica della persona incaricata dei contatti con ITALCERT.

ITALCERT, previa verifica dell'applicabilità della richiesta, trasmette al richiedente un'offerta economica specifica e/o il tariffario standard ed il modello della domanda di certificazione (TPE01).

### **4.2 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE**

Ad accettazione delle condizioni stabilite in offerta, il Fabbricante presenta la domanda a ITALCERT utilizzando l'apposito modulo predisposto (TPE01).

Il sistema di gestione del servizio interno di ispezione deve comprendere gli elementi previsti dai requisiti applicabili (es. ADR), tra cui:

- La struttura organizzativa e le relative responsabilità;
- La mappatura dei siti produttivi coinvolti nelle attività del SI, incluso, se applicabile, eventuali outsourcer;
- Il sistema qualità adottato per la esecuzione e controllo delle attività del SI;
- Le registrazioni predisposte per dare evidenza della conformità delle attività svolte al sistema approvato e dell'adeguato grado di rintracciabilità, quali ad esempio: rapporti di ispezione, risultati di prove effettuate, certificati di taratura e rapporti di verifica degli strumenti di misura;
- Una procedura che definisca la modalità di esecuzione del riesame da parte della direzione sull'efficacia e mantenimento del sistema qualità adottato dal Fabbricante;
- Una descrizione dei processi che assicurano il rispetto dei requisiti regolatori e i requisiti del cliente;
- Una procedura che descriva le modalità adottate per il controllo dei documenti e delle loro revisioni;
- Le procedure di gestione dei prodotti non conformi;
- I programmi di formazione del personale e le procedure per la qualifica del personale che svolge attività rilevanti per la conformità del prodotto realizzato.

Per un corretto inquadramento di quanto sopra e per una maggiore efficacia del sistema qualità adottato per il servizio di ispezione interno ITALCERT richiede che il Fabbricante rediga, approvi e mantenga aggiornato un Manuale Qualità, preferibilmente impostato seguendo i requisiti della norma ISO 9001 nella edizione vigente.

Tale sistema deve prestare particolare attenzione ai requisiti che assicurano la conformità metrologica della strumentazione utilizzata sia per il controllo della produzione in generale sia per i collaudi finali previsti dal piano dei controlli. Salvo eventuali eccezioni che dovranno essere documentate e giustificate, si richiede che la strumentazione:

- Sia tarata esternamente presso un centro LAT o, in alternativa, tarata internamente utilizzando strumenti primari tarati presso un Centro LAT
- Garantisca un grado di precisione (identificato dall'incertezza estesa + errore sistematico / scostamento, così come dedotti dal certificato di taratura) idoneo ad assicurare la validità dei dati. A tal fine si raccomanda di utilizzare come linea guida la norma ISO 14253-1.

### **4.3 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E AUDIT STAGE 1**

A seguito del ricevimento della documentazione di cui sopra, ITALCERT esegue un esame preliminare sul Manuale Qualità per verificare che il sistema adottato sia adeguato rispetto allo scopo previsto e assicuri il rispetto dei requisiti pertinenti del codice. In caso di gravi lacune ITALCERT potrà richiedere l'adozione di modifiche e aggiornamenti.

Ad esito positivo di tale valutazione preliminare ITALCERT potrà programmare ed effettuare un audit di stage 1, il cui scopo è:

- esaminare in forma completa la documentazione del sistema qualità;
- verificare la presenza della strumentazione e attrezzature necessarie per svolgere le attività;

---

<sup>ii</sup> Il calcolo deve tenere conto di situazioni in cui il personale coinvolto nel SI non lo è a tempo pieno, in quanto svolge anche altre attività all'interno della organizzazione.

- pianificare l'audit di certificazione stage 2.

Al termine dell'audit viene rilasciato al Fabbricante un rapporto che potrà identificare:

- osservazioni sui documenti con richiesta di aggiornamento;
- lacune che potrebbero essere considerate non conformità nel corso del successivo audit di stage 2;
- criticità che debbono essere risolte prima dell'audit di stage 2.

#### **4.4 AUDIT DI CERTIFICAZIONE STAGE 2**

L'audit di stage 2 ha lo scopo di verificare la corretta attuazione di quanto documentato dal Fabbricante, mediante osservazione di attività in svolgimento durante l'audit stesso, interviste con il personale, esame di registrazioni attestanti le attività effettivamente svolte.

Per assicurare una adeguata efficacia dell'audit il Fabbricante dovrà consentire al Gruppo di Audit di esaminare esempi significativi di attività di ispezione.

Al termine dell'audit verrà emesso un rapporto che identificherà, in base a quanto applicabile:

- Non conformità di grado I (maggiori). Esse costituiscono situazioni di mancata conformità di tipo critico, che debbono essere risolte prima dell'emissione del certificato di approvazione del sistema di ispezione interno
- Non conformità di grado II (minori). Esse costituiscono situazioni di mancata conformità non critiche e che non pregiudicano in sé la capacità del servizio di ispezione di assicurare la realizzazione di prodotti conformi.
- Raccomandazioni: Esse costituiscono situazioni di possibile miglioramento o situazioni di potenziale debolezza che potrebbero determinare potenzialmente una situazione di non conformità se non corrette preventivamente.
- Osservazioni documentali: Esse costituiscono commenti sui documenti predisposti, che non si configurano come non conformità, con richiesta di adeguamento dei documenti coinvolti da parte del Fabbricante.

Nel caso di rilevazione di non conformità il Fabbricante deve trasmettere a ITALCERT una valutazione delle cause che hanno portato alla non conformità e la proposta di azioni correttive, con il tempo previsto per l'attuazione. Le azioni dovranno essere accettate dal Gruppo di Audit.

#### **4.5 EMISSIONE DEL CERTIFICATO**

Gli esiti degli audit di certificazione e le pertinenti informazioni raccolte vengono esaminate da un Comitato di Delibera, che ha poteri di rilasciare il certificato senza commenti o con la richiesta di azioni ulteriori, quali ad esempio l'effettuazione di un audit non programmato in aggiunta agli audit di mantenimento previsti.

Il Comitato può negare l'emissione del certificato, specificando le azioni che dovranno essere seguite per il superamento delle criticità che hanno portato alla non emissione.

Il certificato di conformità del sistema interno di ispezione ha una durata di 3 anni dalla data di emissione e riporta le informazioni previste dai codici applicabili (ADR ecc.).

Esso riporta inoltre, ove applicabile, il marchio del servizio di ispezione interno da utilizzare a cura del fabbricante sui prodotti oggetto di ispezione.

L'emissione del certificato non dà diritto al fabbricante di utilizzare il logo di ITALCERT né quello di Accredia.

#### **4.6 CONDIZIONI DI VALIDITA' DEL CERTIFICATO**

La validità del certificato fino alla sua scadenza è vincolata da quanto segue:

- periodico riesame e aggiornamento del sistema qualità che assicura la conformità del sistema di ispezione a seguito di modifiche normative e/o legislative
- mantenimento dell'efficacia del sistema di ispezione interna verificato e approvato da ITALCERT. Eventuali variazioni del sistema qualità approvato devono essere tempestivamente comunicate a ITALCERT e preventivamente approvate.

#### **4.7 MODIFICHE AL CERTIFICATO**

Il certificato può essere modificato qualora vi siano cambiamenti nel SI, incluso, ma non limitatamente a:

- Variazione delle sedi.
- Cessazione di validità di uno dei certificati di approvazione del prototipo oggetto del sistema interno di ispezione.
- Modifica dei riferimenti normativi.
- Estensione ad altre tipologie.

#### **4.8 MODIFICHE AL SISTEMA QUALITA' APPROVATO**

Il fabbricante deve comunicare a ITALCERT eventuali modifiche al proprio sistema qualità affinché ITALCERT possa valutare se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti iniziali e del sistema approvato. In casi particolari la valutazione può richiedere una ri-valutazione completa del sistema qualità, anche mediante una verifica straordinaria.

## **5 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**

### **5.1 AUDIT DI SORVEGLIANZA**

ITALCERT effettuerà nel periodo di validità del certificato di approvazione del servizio interno di ispezione periodici audit sul sistema qualità del Fabbricante per verificare il continuo mantenimento della conformità dello stesso, seguendo la periodicità indicata precedentemente.

Uno dei due audit previsti nell'arco di 12 mesi può essere svolto in forma semplificata, monitorando la sola fase di collaudo finale sul prodotto.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare gli audit di sorveglianza entro le tempistiche previste per un impedimento dovuto al fabbricante, ITALCERT può avere la necessità di sospendere temporaneamente il certificato (si veda il successivo capitolo di pertinenza).

### **5.2 AUDIT DI RINNOVO**

E' previsto il rinnovo del certificato alla sua scadenza fatta salva esplicita richiesta contraria da parte del Fabbricante. Il rinnovo del certificato avviene a seguito di esito positivo di un audit di rinnovo.

Come per la certificazione, la decisione sul rinnovo del certificato viene presa da un Comitato di Delibera, che può, con debite motivazioni, negare il rinnovo.

Il certificato rinnovato avrà validità per ulteriori tre anni a partire dalla data di scadenza del precedente certificato.

Come eccezione al caso precedente, viene considerata la possibilità che la procedura di rinnovo, sebbene iniziata prima della scadenza del certificato, non si concluda entro la scadenza dello stesso. In questo caso il certificato rinnovato avrà la data di scadenza calcolata come nel caso precedente, ma dovrà identificare il periodo di "mancata validità" del certificato, ovvero l'intervallo tra la scadenza del certificato e la emissione di quello rinnovato. In questo periodo, infatti, il fabbricante non può apporre il marchio del SI.

## **6 MARCATURA**

### **6.1 MARCATURA IN AMBITO T-PED**

In ambito T-PED a seguito dell'emissione del certificato e in condizioni di validità dello stesso il Fabbricante è autorizzato ad apporre il simbolo grafico "T" che deve avere le caratteristiche grafiche indicate nella direttiva TPED articolo 15 apposto in modo inamovibile e in forma visibile, corredato del numero di identificazione dell'organismo notificato (0426 per ITALCERT) che ha approvato il sistema interno di ispezione.

E' vietata l'apposizione di marchi che possano indurre in errore i terzi rispetto al significato o alla grafica del marchio stesso, oppure che ne riducano la visibilità e la leggibilità

E' inoltre considerata indebita marcatura, e come tale da considerarsi reato ai sensi del c.p., l'apposizione della marcatura Pi con il numero identificativo di ITALCERT su prodotti che non rientrino nell'oggetto delle certificazioni rilasciate o qualora il certificato di riferimento risulti non in vigore o revocato.

### **6.2 MARCATURA IN ALTRI AMBITI**

Per ambiti di applicazione differenti la tipologia di marcatura / punzonatura che dovrà essere apportata dal cliente il cui servizio di ispezione sia stato approvato da ITALCERT dovrà essere oggetto di comunicazione specifica da parte di ITALCERT.

## **7 SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO**

Il certificato di approvazione del sistema di ispezione interno può essere sospeso da ITALCERT nei seguenti casi:

- a) In caso di non conformità maggiori rilevate in occasione di audit di sorveglianza non risolte in modo efficace entro la tempistica prevista e accettata da ITALCERT;
- b) Nel caso in cui il Fabbricante abbia modificato aspetti rilevanti del proprio sistema qualità senza averne dato informazione a ITALCERT;
- c) Nel caso in cui il Fabbricante non consenta a ITALCERT l'accesso per effettuare gli audit di sorveglianza;
- d) Nel caso in cui, per cause legate al Fabbricante, ITALCERT non abbia potuto svolgere le verifiche entro le tempistiche minime obbligatorie;
- e) Nel caso in cui il Fabbricante cessi la fabbricazione dei prodotti oggetto del certificato, definitivamente o momentaneamente per un periodo superiore a 6 mesi;
- f) in caso di mancato pagamento degli importi dovuti a ITALCERT per attività svolte;
- g) qualora il Fabbricante abbia utilizzato in modo indebito la marcatura Pi con il numero di identificazione di ITALCERT.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato al Fabbricante mediante raccomandata o per PEC.

Nella comunicazione di sospensione ITALCERT specifica le condizioni per il ripristino del certificato indicando anche il tempo massimo richiesto per il completamento di tali azioni, superato il quale il certificato viene revocato; tale termine non è comunque superiore a 6 mesi.

La revoca segue di prassi la mancata risoluzione delle situazioni che hanno portato alla sospensione. Tuttavia, in casi di particolare gravità o di rischio relativo ai prodotti oggetto di SI, ITALCERT ha la possibilità di attuare il provvedimento di revoca in forma diretta, senza attuare una prima azione di sospensione.

## **8 MODALITA' INVIO E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE**

Al termine della procedura di certificazione il Fabbricante consegna ad ITALCERT tutta la documentazione relativa al sistema qualità; è richiesto l'invio in formato elettronico secondo quanto descritto nell'istruzione di lavoro IL004 (disponibile per il Fabbricante a richiesta).

## **9 CONDIZIONI ECONOMICHE**

Eventuali variazioni delle tariffe riportate nel tariffario o nell'offerta consegnata al Fabbricante alla stipula del contratto, sono notificate, a mezzo fax o e-mail ai Fabbricanti che abbiano in corso attività di certificazione da parte di ITALCERT. Il Fabbricante ha 30 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato il termine di 30 giorni senza comunicazioni da parte del Fabbricante, le variazioni delle tariffe verranno ritenute accettate per silenzio – assenso.

La mancata accettazione delle tariffe comporta la interruzione contrattuale tra le parti, con efficacia a partire da 6 mesi dopo la comunicazione della mancata accettazione delle tariffe e conseguente ritiro del certificato in vigore.

## **10 RISERVATEZZA**

ITALCERT garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale di ITALCERT ed esterno coinvolto nelle attività di valutazione tecnica, sorveglianza, verifica e certificazione venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. La documentazione tecnica inviata ad ITALCERT verrà trasmessa agli ispettori incaricati.

## **11 DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Fascicolo Tecnico, Rapporti di Verifica, Dichiarazioni di conformità, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

## **12 RICORSI**

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Fabbricante entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del Fabbricante, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

### **13 RECLAMI**

Il Fabbricante può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento.

Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

### **14 ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO**

Il Fabbricante, nel richiedere la certificazione del proprio sistema interno di ispezione accetta i contenuti del presente regolamento.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul proprio sito internet [www.italcert.it](http://www.italcert.it) e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Il Fabbricante ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione; la rinuncia ha efficacia dopo 6 mesi dalla comunicazione.

Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del Fabbricante, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.